

STATUTO

dell'associazione di promozione sociale "AMICI DELLA GRANDE QUERCIA"

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione e sede.

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale: "AMICI DELLA GRANDE QUERCIA".
2. L'associazione ha sede in Via De Gasperi n. 33, nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN). Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Natura dell'associazione

1. L'associazione svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, con gli scopi specificati nel Titolo II, nonché le attività ad essa direttamente connesse, con esclusione di ogni attività non conforme agli scopi sociali, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità e dei diritti degli associati.

Titolo II - Scopi dell'associazione – Oggetto sociale

Art. 3 Obiettivo generale: educazione-formazione-promozione

1. L'associazione è apartigiana, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale. L'associazione svolge le sue attività a tutela dei minori e opera alla sensibilizzazione delle problematiche e disagi infantili e giovanili.

Art. 4 Obiettivi specifici

1. Principalmente l'associazione si propone:
 - a) di sostenere, promuovere e contribuire alla realizzazione di progetti e iniziative della Comunità Familiare "La Grande Quercia ONLUS" con cui condivide valori, finalità e obiettivi.
 - b) di sensibilizzare singoli e famiglie alle difficoltà legate all'educazione e ai disagi minorili.
2. l'associazione si può occupare anche:
 - a) della promozione di incontri tra associazioni, agenzie educative, servizi e presidi presenti nel territorio, scuole e genitori per individuare bisogni e strategie di intervento facilitando lo scambio di competenze e esperienze.
 - b) della formazione di genitori e adulti al ruolo di educatori efficaci;
 - c) di sponsorizzare e promuovere la cultura dell'affido, avvalendosi anche della creazione di gruppi di famiglie o singoli sensibili al tema;
 - d) di favorire la creazione di attività, gruppi, luoghi di incontro e di aggregazione mirati all'educazione dei minori e alla formazione di giovani adulti.
3. L'associazione si propone di attuare tali finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

Titolo III – I soci

Art. 5 Ammissione

1. I soci possono essere: soci fondatori, ordinari e onorari. Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Sono soci ordinari coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, partecipano attivamente alle sue attività, con prestazioni rese a titolo personale, spontaneo, volontario e gratuito per fini di solidarietà. I soci onorari sono coloro che si sono distinti per particolari meriti nell'attuazione e nella promozione dei principi e scopi dell'associazione.
2. Possono rivestire la qualità di soci dell'associazione tutte le persone fisiche, associazioni ed enti, che ne condividono espressamente le finalità, che accettano gli articoli dello statuto dell'associazione e si

impegnano a dedicare parte del loro tempo per il loro raggiungimento, mosse da spirito di solidarietà ed altruismo.

3. La qualità di associato si acquista a seguito di accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione, previo assenso scritto del socio. I gruppi e i soggetti collettivi presenteranno l'apposita domanda al consiglio direttivo che valuterà l'accettazione o meno della domanda. I soggetti collettivi nomineranno all'interno del gruppo stesso un responsabile a rappresentare l'associazione o il gruppo.

4. Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

5. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 6 Diritti

1. I soci maggiorenni hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi se persone fisiche.

2. I soci hanno diritto di informazione e di controllo e possono accedere a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione in conformità allo statuto ed alle leggi vigenti.

3. I soci hanno altresì diritto:

- di presenziare alle riunioni dell'Assemblea;
- di proporre all'attenzione dell'associazione qualunque situazione e/o iniziativa volta a realizzare le finalità statutarie della stessa.

Art. 7 Doveri

1. I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e delle disponibilità personali dichiarate.

2. Il comportamento verso gli altri soci, ed all'esterno dell'organizzazione, deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con la massima correttezza, onestà e buona fede, in accordo con le regole del presente statuto e con le linee programmatiche emanate.

3. In ogni caso, i soci sono obbligati a rispettare il presente statuto ed a porre in essere le attività preventivamente concordate dall'organizzazione.

Art. 8 Esclusione

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decesso.

2. Può essere escluso il socio che pone in essere comportamenti contrari ai doveri di cui all'art. 7 ovvero alle regole statutarie od alle finalità ed allo spirito della stessa associazione. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il socio stesso, e deve essere ratificata dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti in assemblea.

4. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Titolo IV - Gli organi

Art. 9 Indicazione degli organi

1. Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

2. Sono cariche dell'Associazione: Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Responsabile di Area. Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.

A maggior garanzia dei valori associativi dello statuto nei confronti dei terzi, tutte le cariche sociali sono incompatibili con la contemporanea copertura di incarichi di rappresentanza partitica.

CAPO I GLI ORGANI

L'ASSEMBLEA

Art. 10 Composizione

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione ed è l'organo sovrano.
2. Essa è convocata e presieduta dal Presidente o da suo delegato.

Art. 11 Compiti

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) modifica lo statuto;
 - b) nomina il Presidente e i membri del Consiglio direttivo
 - c) approva il piano delle attività e propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
 - d) approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - e) ratifica l'esclusione di un socio deliberata dal Consiglio Direttivo
 - f) delibera sull'adozione ed attuazione di eventuali convenzioni con enti od altre organizzazioni di volontariato o similari;
 - g) provvede su ogni altra istanza che il Consiglio Direttivo intenda sottoporle.

Art. 12 Convocazione

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente (o da suo delegato), ed ogni volta che ne sia fatta richiesta da almeno 1/4 dei soci aventi diritto di voto o che il Presidente lo ritenga necessario.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso nella forma più idonea in relazione alle circostanze, e comunque in modo tale da assicurare l'effettiva partecipazione di tutti i soci.

Art. 13 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita quando interviene il 50% +1 dei soci avente diritto di voto.
2. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

Art. 14 votazione

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto di voto.
2. La deliberazione è valida se vi è il voto favorevole dei 3/4 degli associati nei seguenti casi:
 - a) scioglimento dell'associazione;
 - b) devoluzione del patrimonio.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono espresse con voto palese

Art. 15 Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto in forma riassuntiva dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.
3. Ogni socio dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di ottenerne copia.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero compreso tra tre e cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Art. 17 Compiti e deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'organizzazione ed ogni altra funzione che lo statuto non riservi all'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) determina il programma di lavoro sulla base delle direttive indicate dall'Assemblea;
 - b) autorizza le spese e determina le modalità di reperimento dei fondi necessari alla vita dell'organizzazione;
 - c) accetta erogazioni liberali o donazioni in favore dell'associazione;
 - d) ammette i nuovi soci ed esclude i soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea;
 - e) nomina i responsabili di Area;
 - f) deliberare in merito alle convenzioni con altri enti o soggetti.
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 18 Durata in carica del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica n° 3 anni.
2. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare un solo membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso coopera in sostituzione altro socio.

IL PRESIDENTE

Art. 19 Funzioni del Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 14.1.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.
3. La carica di presidente dura 3 anni.
2. Il Presidente ha i seguenti compiti:
 - a) tra i membri del consiglio nomina il Vice Presidente e, unitamente al Vice Presidente, il Segretario;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori;
 - c) sottoscrive il verbale dell'Assemblea, compilato dal Segretario, e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dai soci;
 - d) dispone in merito all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, in accordo con il Consiglio Direttivo;
 - e) firma, a nome del Consiglio Direttivo, i documenti e la corrispondenza;
 - f) affronta, in accordo con il Vice Presidente, i casi gravi o urgenti;
 - g) amministra la cassa e provvede alle riscossioni e ai pagamenti;
 - h) autorizza, in accordo con il Vice Presidente, nei casi di gravità ed urgenza, spese non preventivamente deliberate dal Consiglio, informando senza ritardo il Consiglio stesso e l'Assemblea delle determinazioni adottate.

Art. 20 Funzioni del Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, assumendone in tal caso tutte le funzioni fino alla cessazione dell'assenza o dell'impedimento.

Art. 21 Funzioni del Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente.
2. Il Segretario ha i seguenti compiti:
 - a) redige l'ordine del giorno in accordo con il Presidente;
 - b) redige i verbali delle sedute dell'Assemblea.
 - d) mantiene la corrispondenza con tutti gli enti con i quali l'associazione ha rapporti;
 - e) aggiorna l'elenco e il registro dei soci;
 - f) redige, sentito il Presidente ed il Vice Presidente, il bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 22 Funzioni dei Responsabili di Area

I Responsabili di Area sono soci che, su nomina del consiglio direttivo, si assumono la responsabilità di promuovere e diffondere, soprattutto all'interno di una o più aree di competenza, l'associazione e le sue iniziative, manifestazioni e incontri.

Art. 23 Le aree di competenza

Le aree di competenza possono essere all'interno di un territorio o di un comune. Possiamo riconoscere come aree di competenza qualsiasi soggetto che abbia una collettività.

Titolo V - Risorse economiche

Art. 24 Indicazione delle risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- contributi volontari, anche degli associati;
- eredità, donazioni, legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, agricola e turistica, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate, compatibili con le finalità sociali dell'associazione di promozione sociale.

2. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.

4. L'associazione è tenuta alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche nei limiti e per la durata di cui all'art. 4 della L. n. 383/2000.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, L'associazione reinvestirà l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Titolo VI - Bilancio

Art. 25 Redazione ed approvazione del Bilancio

1. L'esercizio si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ciascun esercizio annuale dovrà essere redatto un bilancio.
3. I bilanci sono predisposti dal Segretario, sentito il Consiglio Direttivo, e sono approvati dall'Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Titolo VII – Le convenzioni

Art. 26 Deliberazione delle convenzioni

1. L'adozione di convenzioni tra l'associazione di promozione sociale ed altri enti e soggetti pubblici o privati è deliberata dal Consiglio direttivo.
2. L'associazione assicurerà i propri aderenti mediante convenzioni contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché la responsabilità civile verso terzi.
3. La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
4. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede dell'associazione.
5. La stipula e l'attuazione delle convenzioni deve avvenire in conformità al disposto dell'art. 30 della Legge n. 383/2000.

Titolo VIII – Responsabilità

Art. 27 Rapporti con enti e soggetti privati

1. L'associazione può avvalersi dell'aiuto gratuito di soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.

Titolo IX - Estinzione

Art. 28 Estinzione dell'associazione

1. L'associazione ha durata illimitata e si estingue a norma dell'art. 27 Codice Civile.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione per qualunque causa, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o, comunque, a fini di utilità sociale sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo X - Disposizioni finali

Art. 29 Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alla Legge 7.12.2000 n. 383 ed alle altre leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia.